

Riforma costituzionale: presentata dal Governo la bozza del disegno di legge

13 Marzo 2014

E' stata illustrata, nella seduta del [Consiglio dei Ministri del 12 marzo u.s.](#), la bozza del disegno di legge di **riforma costituzionale** recante *"Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, la soppressione del Cnel e la revisione del Titolo V della parte seconda della Costituzione"*, (testo pubblicato sul sito della presidenza del Consiglio). La bozza di testo che, come si legge nel comunicato stampa del CdM **"verrà trasmessa a livelli istituzionali, leader politici e parti sociali come contributo per il confronto in merito"**, interviene, in particolare, sul funzionamento del Parlamento, sulla formazione delle leggi, sull'elezione del Presidente della Repubblica, sulle modalità della fiducia al Governo, nonché sulle norme relative al Titolo V della Costituzione.

Il Parlamento si compone della Camera dei Deputati e dell'Assemblea delle autonomie. Viene previsto, infatti, il superamento del bicameralismo perfetto con la **trasformazione del Senato in una Assemblea delle Autonomie**, rappresentante delle istituzioni territoriali e composta da presidenti delle Regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, nonché, per ciascuna Regione, da due membri eletti, con voto limitato, dai Consigli regionali tra i propri componenti, e da tre Sindaci eletti da una assemblea dei Sindaci della Regione.

Tale Assemblea **"concorre, secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla funzione legislativa ed esercita la funzione di raccordo tra lo Stato e le Regioni, le Città metropolitane e i Comuni. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi dell'Unione europea e, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, svolge attività di verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato e di valutazione dell'impatto delle politiche pubbliche sul territori"**.

Possono, inoltre, essere **nominati altri 21 membri dal Presidente della Repubblica** tra i cittadini che *"hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario"*. Viene, altresì, previsto che **"con legge approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti della Camera dei Deputati sono stabilite le modalità di elezione dei membri elettivi dell'Assemblea delle autonomie"**.

La Camera dei Deputati è invece **"titolare del rapporto di fiducia con il Governo ed esercita la funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella di controllo dell'operato del Governo"**. E' infatti la sola Camera che **"accorda o revoca la fiducia al Governo mediante mozione motivata e votata per appello nominale"**.

Riguardo alla formazione delle leggi, viene previsto, tra l'altro, che la **funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere solo per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali**, mentre **le altre leggi sono approvate dalla sola Camera dei Deputati**.

Ogni disegno di legge approvato viene trasmesso all'**Assemblea delle autonomie** che, **entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può deliberare di esaminarlo ed esprimere un parere entro i trenta giorni successivi alla data della deliberazione. Il parere è trasmesso alla Camera dei Deputati che, entro i successivi trenta giorni, delibera in via definitiva, con facoltà di approvare esclusivamente le modifiche consequenziali al parere reso dall'Assemblea delle autonomie**. Qualora l'Assemblea delle autonomie non deliberi di procedere all'esame ovvero sia inutilmente decorso il termine per l'espressione del parere, la legge può essere promulgata.

Per i disegni di legge relativi a particolari materie, tra cui la protezione civile e i beni culturali,

qualora il parere reso dall'Assemblea delle autonomie “sia contrario ovvero favorevole condizionatamente a modificazioni del testo, la Camera dei deputati può non conformarsi al parere solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei suoi componenti”.

Il testo interviene, altresì, sulla **ripartizione della potestà legislativa tra Stato e Regioni**, con la **soppressione della potestà legislativa concorrente**.

Rientrano, quindi, tra le **materie di potestà legislativa esclusiva dello Stato**, in particolare:

- tutela della **concorrenza**;
- coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;
- norme generali sul procedimento amministrativo.
- sistema nazionale della **protezione civile**;
- previdenza complementare e integrativa;
- principi generali dell'ordinamento e funzioni fondamentali di Comuni e Città metropolitane;
- **tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali**;
- ordinamento delle professioni intellettuali; ordinamento della comunicazione; **tutela e sicurezza del lavoro**;
- norme generali sul **governo del territorio e l'urbanistica**;
- produzione, trasporto e distribuzione nazionali dell'energia;
- **grandi reti di trasporto** e di navigazione d'interesse nazionale e relative norme di sicurezza; porti e aeroporti civili, di interesse nazionale e internazionale; programmazione strategica del turismo;

Spetta invece **alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia o funzione non espressamente riservata alla legislazione dello Stato**.

Al riguardo viene, altresì, previsto che “*Nell'esercizio di tale potestà le Regioni **salvaguardano l'interesse regionale alla pianificazione e alla dotazione infrastrutturale del territorio regionale** e alla mobilità al suo interno, all'organizzazione dei servizi alle imprese, dei servizi sociali e sanitari e, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche, dei servizi scolastici, nonché all'istruzione e la formazione professionale*”.

La **legge dello Stato può comunque “intervenire in materie o funzioni non riservate alla legislazione esclusiva quando ricorrono esigenze di tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica o di realizzazione di riforme economico-sociali di interesse nazionale”**.

Così come “**con legge dello Stato l'esercizio della funzione legislativa, in materie o funzioni di competenza esclusiva statale, può essere delegato alle Regioni o ad alcune di esse, anche per un tempo limitato, previa intesa con le Regioni interessate**”.

Riguardo al Presidente della Repubblica vengono confermate, tra l'altro, l'elezione dal Parlamento in seduta comune e la durata in carica di 7 anni.

Ulteriori norme del testo riguardano, tra l'altro, la soppressione delle Province e del CNEL.

[Bozza del DDL di riforma](#) con il testo a fronte delle norme costituzionali e delle proposte di modifica.